



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art 34;

**VISTO** il D.R. n. 1762 del 23/05/2014 con il quale il *Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria* è stato riorganizzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 53 dello Statuto;

**VISTO** il vigente *Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri interdipartimentali di servizio*, emanato con D.R. n. 3279 del 02/10/2017;

**VISTA** la Delibera n. 4 del 29/10/2020 (trasmessa con Nota prot. n. 91168 del 04/11/2020) con la quale il Consiglio di Gestione del suddetto Centro ha proposto un nuovo testo del Regolamento di organizzazione funzionamento del Centro;

**VISTA** la Delibera n. 39 del 27/11/2020 (EO/2020/2016 del 04/12/2020) con la quale il Senato Accademico ha approvato – subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione – il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria*;

**VISTA** la Delibera n. 123 del 27/11/2020 (EO/2020/2122 dell'11/12/2020) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al sopra citato Regolamento del suddetto Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria;

## DECRETA

E' emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria*.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**

Ripartizione Affari Generali  
Il Dirigente della Ripartizione: dott. Giuseppe FESTINESE  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



## **REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZIO DI RADIOLOGIA VETERINARIA**

### **Art.1 (Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria (di seguito denominato Centro). La cui istituzione e attivazione, ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
2. Partecipano alla costituzione del Centro il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali ed il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate.

### **Art. 2 (Finalità e attività)**

1. Il Centro ha le seguenti finalità:
  - a) sviluppare e potenziare i servizi per le attività di ricerca e di didattica, anche attraverso la migliore utilizzazione di risorse strumentali, laboratori e attrezzature complesse nel campo della Diagnostica per Immagini morfologica e funzionale, con radiazioni ionizzanti e non, nell'ambito delle discipline veterinarie e di quelle ad esse affini, in particolare, nelle applicazioni utilizzabili negli animali da laboratorio e nei modelli animali
  - b) collaborare con Soggetti pubblici e privati alla realizzazione di azioni sul territorio di Sanità Veterinaria e progetti di ricerca che si avvalgano della Diagnostica per Immagini nell'ambito di cui al punto a)
2. Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:
  - Curare, nell'ambito di cui al comma 1 lett. a), la gestione e l'utilizzazione di servizi e apparecchiature complesse di uso comune alle strutture per la ricerca e/o per la didattica che ne hanno proposto l'istituzione;
  - mettere al servizio di Soggetti, pubblici o privati, le attrezzature di cui dispone e il know-how per la gestione delle apparecchiature complesse per la diagnostica per immagini nell'ambito della Radiologia Veterinaria, tramite stipula di contratti e convenzioni;
  - contribuire e promuovere lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo che presuppongano competenze tecnico-specialistiche nell'ambito della Radiologia Veterinaria.

### **Art.3 (Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)**

1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che, successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
3. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.



## **Art. 4**

### **(Gestione amministrativa)**

1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell'ambito della stessa è individuato, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi amministrativo-contabili a supporto del Direttore del Centro.
3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall'esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
4. Il Centro esegue indagini e consulenze di Diagnostica per Immagini su richiesta dei Dipartimenti afferenti, a fini didattici e scientifici, nonché, nell'ambito delle prestazioni conto terzi, su richiesta di medici veterinari liberi professionisti. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

## **Art. 5**

### **(Organi)**

1. Sono organi del Centro:
  - a. il Consiglio di Gestione;
  - b. il Direttore ;
  - c. il Direttore scientifico.

## **Art. 6**

### **(Composizione del Consiglio di Gestione)**

1. Il Consiglio di Gestione è composto da:
  - a. professori e ricercatori, anche a tempo determinato, che partecipano alle attività del Centro, afferenti ai Dipartimenti che hanno deliberato l'adesione allo stesso designati dai rispettivi Consigli fino ad un massimo di 10 unità;
  - b. rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 10% del numero totale della componente di cui al comma 1 e, comunque, in numero non inferiore a uno.
2. Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta o, nel caso di mancanza della componente di cui al punto 2. dal Responsabile dei Processi contabili, all'uopo incaricato dal Direttore.
3. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio stesso.

## **Art. 7**

### **(Compiti del Consiglio di Gestione)**

1. Sono compiti del Consiglio di Gestione:
  - a. definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
  - b. determinare i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
  - c. approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore;
  - d. approvare la proposta il budget economico e degli investimenti annuale e triennale e il rendiconto annuale nel rispetto delle procedure definite dal Regolamento di Ateneo;
  - e. al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
  - f. avanzare proposte sullo sviluppo delle attività svolte;





- g. approvare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
- h. deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
- i. deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti;
- j. collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali;
- k. deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
- l. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo Statuto;
- m. proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro.

## **Art. 8 (Riunioni del Consiglio)**

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicedirettore, di cui al successivo art. 9.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite pec, con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

## **Art. 9 (Il Direttore)**

1. Il Direttore è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, fra i Professori di ruolo che abbiano optato per il regime a tempo pieno e che abbiano una competenza specifica adeguata. Il Direttore è nominato dal Rettore, dura in carica 3 anni e ed è rieleggibile soltanto una volta.
2. Il Direttore nomina, tra i Professori di ruolo membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vicedirettore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore decade alla cessazione dalla carica del Direttore.
3. Il Direttore presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. E' responsabile della gestione del Centro e della legittimità degli atti, garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro stesso, nonché la corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso affidate.
4. Il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita poteri d'indirizzo e vigilanza sulle attività del Centro ed adotta gli atti di gestione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. In particolare, il Direttore:
  - a) propone al Consiglio di Gestione il Piano triennale di sviluppo;
  - b) predisporre, ogni tre anni, una Relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato delle attività che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;



- c) predisporre la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale), nonché il consuntivo di budget;
- d) gestisce e dispone tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; .
- e) provvede a tutti gli altri adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
- f) promuove le attività del Centro;
- g) vigila sulla osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- h) tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
- i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

## **Art. 10**

### **(Il Direttore Scientifico)**

1. Il Direttore Scientifico è designato dal Consiglio di Gestione tra i professori di ruolo che ne fanno parte .
2. Il Direttore Scientifico ha funzioni propositive e consultive e supporta il Direttore del Centro nel definire le attività finalizzate allo sviluppo dei servizi del Centro in funzione della didattica e della ricerca.
3. Il Direttore Scientifico supporta il Direttore nell'elaborazione dei report annuali e triennali delle attività svolte dal Centro.

## **Art. 11**

### **(Sede, spazi e attrezzature)**

1. La sede del Centro è presso i locali siti nell'edificio storico del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – via Delpino 1 – 80137 Napoli.
2. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano
3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.

